

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malferttheiner

Oskar Malferttheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

numero:

40i

del:

2024-04-22

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i soggetti con partita IVA

Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche del 1° trim. 2024 - scadenza pagamento: 31.5.2024 - variazione facoltativa dati entro 30.4.2024

Come noto¹ sono previsti determinati termini per il pagamento² dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**.

Le disposizioni prevedono che dal portale dell'Agenzia delle Entrate:

- è possibile pagare l'imposta di bollo mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA;
- **oppure** che il pagamento avvenga **tramite F24**³ già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

L'imposta di bollo viene calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, quindi, tenendo conto dell'imposta di bollo indicata nell'apposito campo previsto nel tracciato della fattura elettronica. È quindi opportuno verificare con cadenza trimestrale l'**elenco B** predisposto dall'Agenzia delle Entrate, per apportare le eventuali modifiche (vedasi punto 2 della presente), in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.

1 Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1.1 Termini di versamento

L'imposta di bollo dovuta per il **primo trimestre del 2024** deve essere versata entro il **31.05.2024** con codice tributo **2521**.

Ciò in quanto come noto⁴ l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuta entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo⁵. Il versamento dell'imposta dovuta sulle e-fatture relative al secondo trimestre solare deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo. Vedasi anche la **tabella sui termini di pagamento al successivo punto 3** della presente circolare.

In data 15 aprile 2024 sono stati pubblicati⁶ dall'Agenzia delle Entrate nell'apposita sezione nel portale "Fatture e corrispettivi" del contribuente due elenchi delle fatture elettroniche

¹ vedasi anche la nostra ultima circolare n. 7/2024 in merito

² Decreto Ministeriale del 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 7.1.2019 che ha sostituito l'articolo 6, comma 2 del DM 17 giugno 2014

³ ex art. 6 del DM 17 giugno 2014

⁴ Vedasi nostra circolare n. 3/2021

⁵ Art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, modificato dal DM 4.12.2020

⁶ Come previsto dal provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021 e dal DM 4.12.2020

trasmesse nel **primo trimestre 2024**: l'elenco "A" contiene le fatture elettroniche del trimestre che già recano l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'elenco "B" contiene le fatture elettroniche che non riportavano originariamente l'indicazione del tributo, pur essendo soggette allo stesso. Quest'ultimo elenco ("B") è modificabile e integrabile dal contribuente entro determinate scadenze (vedasi maggiori informazioni in merito al punto 2).

1.1.1 Semplificazioni per il pagamento:

Dal 2023 sono previste le seguenti semplificazioni^{7 8}:

- qualora l'importo dell'imposta dovuta per il **primo trimestre** sia **inferiore ad € 5.000** il versamento può essere effettuato **senza sanzioni e interessi** entro il termine previsto per il **secondo** trimestre solare dell'anno di riferimento (30 settembre);
- qualora l'importo dell'imposta dovuta per il **primo e secondo trimestre** sia **inferiore ad € 5.000**, il versamento può essere effettuato **senza sanzioni e interessi** entro il termine previsto per il **terzo** trimestre solare dell'anno di riferimento (30 novembre, ovvero 2.12 per il 2024).

In questi casi, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta, e quindi il 2521 per il primo periodo e/o il 2522 per il secondo.

Nulla cambia invece per le liquidazioni del terzo e quarto trimestre solare dell'anno, per le quali restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi ed assoggettate a bollo.

1.2 Modalità operative per il pagamento dell'imposta di bollo

È prevista un'apposita sezione nel portale "**Fatture e corrispettivi**" per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

La sezione si trova al seguente percorso: *fatture e corrispettivi / consultazione / fatture elettroniche ed altri dati IVA / fatture elettroniche (nella cartella "Home consultazioni") / pagamento imposta di bollo.*

Il sistema consente la visualizzazione i **dettagli dell'imposta di bollo dovuta** in relazione al trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi ed il totale dell'imposta calcolata.

È anche possibile **modificare** manualmente il numero dei documenti proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al ricalcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente. La funzionalità consente di rimediare all'eventuale mancata valorizzazione del campo "Dati Bollo" nei file delle fatture elettroniche.

Pro memoria:

in fase di compilazione della fattura elettronica il blocco "DatiBollo" deve essere compilato come segue:

- nel campo "BolloVirtuale" va inserito il valore "SI";
- e nel campo "importo Bollo" va inserito il valore 2,00, ovvero l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta.

Ciò indipendentemente dal fatto che l'imposta venga riaddebitata al cliente o meno.

Ricordiamo che è possibile valorizzare il campo "Bollo virtuale" per indicare l'assolvimento dell'imposta anche senza riportare l'importo del bollo.

Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento **mediante addebito su conto corrente bancario** o tramite **"F24"**.

⁷ Decreto Ministeriale 23 del 06.04.2020, art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124;

⁸ Art. 3, commi 4 e 5 del "decreto semplificazioni" DL n. 73/2022 convertito in legge dalla legge n. 122/2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 19.8.2022).

1.2.1 Come il sistema calcola l'imposta di bollo dovuta

Si precisa che per il calcolo del bollo trimestrale il servizio prende in considerazione le seguenti **fatture B2B e B2C**, per le quali la data di **consegna** (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente o la data di **messa a disposizione** (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio se una fattura è stata inviata a SdI il 20 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il primo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del primo trimestre; se una fattura è stata inviata a SdI il 27 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il secondo trimestre.

Per le fatture **B2G** (fatt. elettr. a enti pubblici) devono invece, ai fini del calcolo, essere soddisfatte altre condizioni descritte nella sezione "Assistenza online" del portale "fatture e corrispettivi" della stessa⁹, alla quale poi si accede seguendo il seguente percorso: *Home / Cosa puoi fare / Flusso operativo "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA" / Consultare le tue Fatture elettroniche - Pagamento imposta di bollo / Pagamento imposta di bollo - Ricerca ed Elenco*¹⁰.

1.2.2 Pagamento mediante addebito su conto corrente bancario

Scegliendo tale modalità di pagamento sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

1.2.3 Pagamento mediante "F24"

In alternativa all'addebito sul conto corrente bancario, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema. A tal fine sono stati istituiti¹¹ i **codici tributo** per il pagamento dell'imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza:

- "2521" per il primo trimestre;
- "2522" per il secondo trimestre;
- "2523" per il terzo trimestre;
- "2524" per il quarto trimestre;
- "2525" per il versamento di eventuali sanzioni;
- "2526" per gli eventuali interessi.

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario"; nella colonna "Importi a debito versati" vanno indicati gli importi dovuti e nella colonna "anno di riferimento" va inserito l'anno cui il versamento si riferisce.

1.3 Deleghe al nostro Studio

1.3.1 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica F24

Per i clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo noi

⁹ come anticipato dalla stessa agenzia nel suo comunicato stampa del 11 aprile 2019

¹⁰ [https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElett.asp?St=66,E=0000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=Ref\(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElett.asp?St=66,E=0000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=Ref(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca))

¹¹ con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 019

tempestivamente agli adempimenti necessari per il pagamento dell'imposta di bollo in questione in modo che l'addebito dell'importo dovuto venga effettuato il giorno della scadenza sul conto corrente bancario indicato.

1.3.2 Delega per l'accesso all'area riservata "*Fatture e Corrispettivi*"

Ai clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "*Fatture e Corrispettivi*" **ma non per la trasmissione telematica degli F24** il nostro studio trasmetterà il modello F24 precompilato, per il pagamento dell'imposta di bollo di cui ai punti precedenti, salvo diverso accordo da comunicarci in tempo utile.

2 Integrazione automatica delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle Entrate

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI l'Agenzia delle Entrate procederà, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta¹².

2.1 Elenchi "A" e "B"

Entro il giorno **15 del primo mese successivo** al trimestre nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate sono resi disponibili al cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, i seguenti due elenchi:

- il primo, denominato "**Elenco A**", non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano già l'assoggettamento all'imposta di bollo, ossia con il campo "Bollo virtuale" compilato, risultando irrilevante la compilazione del campo in cui esporre il relativo importo, essendo l'imposta sempre pari a € 2;
- il secondo, denominato "**Elenco B**", modificabile e integrabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che **non riportano** l'assoggettamento all'imposta di bollo, per le quali secondo l'Agenzia, in base ai criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili, la stessa **risulta dovuta**.

2.1.1 Predisposizione dell'elenco B da parte dell'Agenzia delle Entrate

Al fine della predisposizione dell'Elenco B, l'Agenzia delle Entrate seleziona le *fatture* per le quali sussistano **contestualmente** i seguenti requisiti¹³:

- la sommatoria degli importi (riportata nel campo 2.2.1.11 "Prezzo Totale" per le fatture ordinarie o 2.2.2 "Importo" per quelle semplificate) risulti **superiore a 77,47 euro**¹⁴;
- il contribuente abbia indicato i codici natura **N2.1** (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), **N2.2** (altre operazioni non soggette), **N3.5** (operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento), **N3.6** (altre operazioni non imponibili), **N4** (operazioni esenti)
- non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile **non assoggettamento** al tributo.

NB: In presenza di operazioni che, pur annoverabili fra quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'imposta, **non** devono esserne **assoggettate**, il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 "Altri Dati Gestionali", uno specifico codice (sotto-blocco obbligatorio 2.2.1.16.1 "Tipo Dato")¹⁵, che identifichi la fattispecie di esclusione, ovvero:

- **NB1**, nell'ipotesi di imposta di bollo non applicabile ai documenti assicurativi, perché assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
- **NB2**, nell'ipotesi di imposta di bollo non applicabile con riferimento a documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore ;
- **NB3** nell'ipotesi di imposta di bollo non applicabile con riferimento ai documenti

¹² DM 4.12.2020 (G.U. 19.12.2020, n. 314)

¹³ provv. Agenzia Entrate 34958/2021 con le specifiche tecniche delle procedure

¹⁴ Si veda provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. 34958, allegato "A", § 3.

¹⁵ Si veda provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. 34958, allegato "A", § 4.

emessi fra banca e cliente correntista, perché l'imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell'imposta di bollo sull'estratto conto.

Al fine della predisposizione dell'Elenco B, l'Agenzia delle Entrate **non terrà conto** dei *file* XML caratterizzati dai codici:

- TD16 (integrazione *fattura per reverse charge* interno);
- TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero);
- TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari);
- TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni *ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72*);
- “TD28” (acquisti da San Marino con IVA - fattura cartacea).

Non sono, inoltre, prese in considerazione le *fatture elettroniche* ordinarie B2B e B2C, quelle ordinarie verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e quelle semplificate, relative a operazioni effettuate da soggetti aderenti a **regimi speciali**¹⁶ ovvero¹⁷ (le abbreviazioni RF indicate in fattura a tale fine sono definite nelle specificazioni tecniche delle fatture elettroniche):

- RF05 Vendita di sali e tabacchi
- RF06 Commercio di fiammiferi
- RF07 Regime dell'editoria
- RF08 Gestione dei servizi di telefonia pubblica
- RF09 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
- RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72
- RF11 Agenzia di viaggio e turismo

e non sono prese in considerazione le fatture elettroniche verso operatori esteri, nelle quali nel campo “CodiceDestinatario” è riportato il codice “XXXXXXX”.

2.2 Modifiche dei dati proposti (Elenco “B”)

Il cedente o prestatore o l'intermediario delegato possono modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate nell'Elenco B (procedendo¹⁸ all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B) laddove ritengano che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo. È possibile inoltre integrare l'Elenco B, inserendo ex novo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche (non “intercettate” dall'Agenzia delle Entrate) per le quali il cedente o prestatore o l'intermediario delegato si accorgono di non aver indicato l'imposta di bollo seppur dovuta.

Dal punto di vista operativo, le **modifiche** all'elenco “B” possono essere effettuate:

- **in modalità puntuale**, operando direttamente dall'area riservata “fatture e corrispettivi” sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- **in modalità massiva**, utilizzando il servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato¹⁹.

Tali modifiche/integrazioni possono essere effettuate entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

In assenza di variazioni da parte del cedente o prestatore o dell'intermediario delegato, gli elenchi proposti dall'Agenzia si intendono confermati²⁰.

¹⁶ ex. art. 74 DER 633/1972

¹⁷ I regimi speciali sono indicati da un "RF" nella fattura, secondo le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

¹⁸ Punto 3.1 del Provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021

¹⁹ secondo le specifiche tecniche fornite in allegato al Provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021

²⁰ Art. 6, DM 17.6.2021 modificato dal DM 4.12.2020 e Prov. n. 34958 del 4 febbraio 2021

2.3 Definitività delle liste

L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno **15 del secondo mese successivo** alla chiusura del trimestre, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

2.4 Insufficiente pagamento e sanzioni

In caso di omesso o insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente **comunicazione elettronica** al domicilio digitale registrato nell'elenco INI-PEC.

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite il proprio intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa:

- può fornire chiarimenti, anche tramite i servizi online dell'Agenzia;
- effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato²¹.

Per le violazioni che non potranno essere intercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali dell'imposta di bollo²².

3 Riepilogo dei termini di integrazione-variazione-pagamento

Sulla base delle indicazioni riportate nei punti precedenti si ricava la seguente tabella in merito ai termini di integrazione-variazione dei dati e di pagamento degli importi:

Periodo di riferimento	Termine integrazione (Ag. Entrate)	Termine variazione dati	Termine comunicazione importo definitivo (Ag. Entrate)	Termini di pagamento	Codici tributo
------------------------	------------------------------------	-------------------------	--	----------------------	----------------

I trimestre 2024	15.04.2024	30.4.2024	15.05.2024	31.05.2024(*)	2521
II trimestre 2024	15.07.2024	10.09.2024	20.09.2024	30.9.2024(**)	2522
III trimestre 2024	15.10.2024	31.10.2024	15.11.2024	2.12.2024	2523
IV trimestre 2024	15.01.2025	31.01.2025	15.02.2025	28.02.2025	2524

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera € 5.000, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.2024

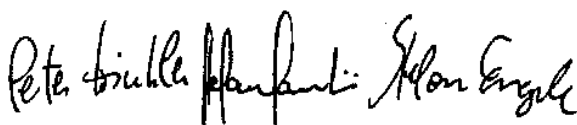
(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 5.000, il versamento può essere eseguito entro il 30.11 (2.12. per il 2024)

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



21 In merito al regime sanzionatorio applicabile si rammenta che con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia ha chiarito che, fermo restando ai sensi del art. 13, c. 1 Dlgs n. 471/1997 la sanzione applicabile è pari: al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto; al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto; all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto; con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione

22 DPR n. 642/1972